



Automobile Club Biella

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 06/12/2021

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il nuovo Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Biella deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Art. 2, comma 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e modificato dall'art. 50, c. 3 bis della legge 19 dicembre 2019, n. 157, nella seduta del 2 aprile 2021 ed approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Ente in data 29 aprile 2021;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Biella approvato, dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 17 ottobre 2019 ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Biella adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 9 settembre 2009 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 7 giugno 2010;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 28 ottobre 2021;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Biella il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art.4 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Direttore n. 59 del 22.12.2010;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2019 sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione europea (UE) 2019/1827, (UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 2019/1830, che modificano dal 1°gennaio 2020 le soglie di rilevanza comunitaria previste per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni fissate, rispettivamente, dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE;

CONSIDERATO che, per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, **dal 1° gennaio 2020 la soglia di rilevanza comunitaria, valide per il biennio 2020/2021, per gli appalti pubblici di forniture e servizi nei settori ordinari è pari ad € 214.000,00;**

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.208/2015, dal D.lgs. n.10/2016 e in ultimo dall'**articolo 1, comma 130, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019)** che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di comportamento dell'Automobile Club Biella, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26 marzo 2014 e modificato nella seduta del 29 ottobre 2015;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed adottato con delibera Presidenziale n° 6 del 29/03/2021 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 2 aprile 2021;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'art.36, comma 2) lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che con la presente determinazione viene individuato e nominato il **RUP nella persona del Dr. Giuseppe De Masi¹** – Direttore ad interim dell'Ente;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 30 giugno 2021;

VISTA la determina del Direttore n° 61 del 17/09/2021 con la quale si è proceduto ad affidare i lavori di fornitura e installazione di una canna fumaria in acciaio presso l'immobile di sede dell'Ente;

CONSIDERATO che a seguito dell'inizio dell'intervento la ditta aggiudicataria dei lavori ha evidenziato alcuni problemi relativi alla configurazione del vano ove inserire la nuova canna fumaria e che pertanto occorre effettuare un tipo di intervento diverso, con il posizionamento di una canna fumaria di diametro e dimensione diversa rispetto a quella originariamente considerata;

¹ Non si riscontrano situazioni di conflitto, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 28/10/2021 con la quale sono stati approvati le variazioni dell'intervento di cui sopra;

VISTO in nuovo preventivo presentato dalla ditta già aggiudicataria degli interventi, che prevedono quindi la riformulazione dei costi come di seguito indicato:

- n° 1 canna fumaria in acciaio ovale con braga di collegamento, comprensivo di isolante e materiale di coibentazione per muratura €. 6.730,00 oltre IVA Manodopera, opere murarie di rotture e ripristini, installazione della canna fumaria e relativa certificazione €. 2.440,00 oltre IVA

Si evidenzia che la ditta non ha dichiarato di non prevedere oneri per la sicurezza.

L'importo complessivo è stabilito in €. 9.170,00 oltre IVA.

RITENUTO di procedere con la suddetta integrazione di lavori, interpellando la suddetta ditta;

CONSTATATO che ai fini della formalizzazione dell'affidamento, il suddetto operatore ha dichiarato possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016;

PRESO ATTO che il DURC richiesto non ha evidenziato alcuna irregolarità e che, pertanto, ai fini dell'affidamento, la ditta **RIMETO CRISTOFORO di Gaglianico (BI)** risulta regolare con il pagamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;

DATO ATTO che è già stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. **ZB53315A94**;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza l'affidamento l'integrazione dei lavori di fornitura e installazione della canna fumaria presso l'immobile ove ha sede l'Ente, mediante affidamento diretto alla ditta **RIMETO CRISTOFORO di Gaglianico (BI)** a mezzo di scambio di lettere d'uso commerciale.

Il corrispettivo complessivo è pari ad €. 9.170,00.

Si evidenzia che la ditta ha dichiarato che non sono presenti oneri per la sicurezza.

In considerazione del fatto che i lavori potranno essere programmati non prima del mese di gennaio 2022, l'onere della spesa sarà imputato al conto **AB.02.01.0003 – Impianti** del Budget 2022.

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della legge 190/2012.

Il sottoscritto infine dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del c.p., ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
- di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non svolgere e di non avere svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
- di non incorrere, allo stato e per quanto di mia conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico relativo al provvedimento in oggetto;

Si dà atto, infine, che il pagamento della fattura sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare.

IL DIRETTORE ad interim
(Dr. Giuseppe De Masi)